

Pubblicato il 22/02/2024

N. 00211/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2022, proposto da Silvia Rita Mastromarino, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Scopece Marco Gabriele, Giura Pasquale, Desposati Annalisa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'atto dirigenziale n. 1042 del 25/10/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione – Sezione Personale – Servizio Reclutamento e

Contrattazione della Regione Puglia, recante: “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 16 area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute”, n. 12 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”; b) del verbale n. 17 del 24/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; c) dell'allegato n. 1 al verbale n. 17 del 24/10/2022 recante graduatoria di merito concorsuale che sostituisce integralmente quella contenuta nell'allegato n. 1 al verbale n. 12 del 29/07/2022; d) del verbale n. 16 del 19/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; e) del verbale n. 15 del 14/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; f) del verbale n. 14 del 7/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; g) del verbale n. 13 del 20/10/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; h) verbale n. 12 del 29/07/2022 della Commissione esaminatrice concorsuale; i) dell'allegato n. 1 al verbale n. 12 del 29/07/2022, recante graduatoria di merito concorsuale; e dei presupposti: l) verbale n. 11 del 27/05/2022 della Commissione esaminatrice; m) Verbale n. 9 del 13/07/2022 della Commissione esaminatrice; i) Verbale n. 8 del 4/07/2022 della Commissione esaminatrice; l) Verbale n. 7 del 29/06/2022 della Commissione esaminatrice; n) Verbale n. 6 del 28/06/2022 della Commissione esaminatrice; o) Verbale n. 5 del 14/06/2022 della Commissione esaminatrice; p) del modulo contenente il questionario compilato dalla dott.ssa Silvia Rita Mastromarino in occasione della prova scritta, all'interno del quale risulta che la risposta corretta al quesito n. 14 sarebbe la lettera “A”, piuttosto che la selezionata lettera “C”; q) Verbale n. 4 del 9/05/2022 della Commissione esaminatrice; r) Verbale n. 2 del 2/05/2022 della Commissione esaminatrice; s) ove occorra, del Bando concorsuale, approvato con determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia,

nella parte in cui non ha previsto, tra i criteri di valutazione dei titoli, la possibilità di valutare quello della Laurea Magistrale non solo quale titolo d'accesso, ma anche con “ulteriore titolo” valutabile meritevole di punteggio; t) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, che risulta essere lesivo della posizione dell'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'istante ha partecipato alla selezione indetta con il Bando n. 16 della D.D. n. 1371/2021 della regione Puglia per il collocamento di dodici unità attinenti al profilo di “specialista tecnico di policy, ambito di ruolo salute” presso “l'Area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” della Regione Puglia.

Il Bando, per l'accesso alla procedura selettiva, prevedeva il possesso da parte dei candidati di specifici titoli di studio (art. 2, comma 1, lettera i) attinenti al profilo richiesto dall'Amministrazione.

Il candidato ammesso, previa valutazione dei requisiti di partecipazione, avrebbe dovuto svolgere una sola prova scritta consistente nella somministrazione – mediante strumenti informatici – di quaranta (40) domande con risposta a scelta multipla, dalle quali il risultato massimo conseguibile era di trenta (30) punti.

Quanto ai quesiti, a ciascuna risposta si sarebbe attribuito il seguente punteggio: risposta esatta, + 0,75 punti; mancata risposta, 0 punti; risposta errata, - 0,25 punti.

Invece, per alcune materie concernenti “problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo”, il Bando prevedeva che i punteggi sarebbero stati attribuiti sulla base di criteri diversi: per la risposta più efficace +0,75 punti; per risposta neutra: +0,375 punti; per la risposta meno efficace: 0 punti.

Secondo il Bando (cfr. art. 6), “al termine delle operazioni di correzione delle prove”, la Commissione avrebbe, poi, predisposto l’elenco dei candidati che, nell’ipotesi in cui avessero conseguito il punteggio minimo per la prova scritta di 21/30, sarebbero stati ammessi con riserva, in qualità di “idonei”, alla valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

La valutazione dei titoli avrebbe riguardato quelli di studio, ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti – tra i quali era prevista l’assegnazione di 1,5 punti per “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al **concorso**”; nonché di altri titoli, fino a un massimo di due (2) punti, dei quali massimo uno (1) per ogni abilitazione professionale.

In seguito, (cfr. art. 8 del Bando) la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, dichiarati in domanda e trasmessi dai candidati nel termine di quindici (15) giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.

Dopo la valutazione delle prove e dei titoli la Commissione avrebbe, poi, verificato i requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione dei primi quarantotto (48) candidati – “numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a bando”, per poi stilare la graduatoria di merito finale.

L’interessata ha partecipato alla prova scritta, avendo dichiarato nella propria domanda di partecipazione di essere in possesso di Laurea Magistrale – LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale, come richiesta dal Bando all’art. 2, comma 1, lettera i).

Dopo la correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice è stata inserita nell'elenco degli idonei, ammessi con riserva alla fase di valutazione dei titoli, con un punteggio di 22.25, superando la soglia minima di 21/30 prevista dal Bando.

Con PEC del 19/05/2022, la candidata ha trasmesso all'Amministrazione i titoli di preferenza, precedenza o riserva "già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando in argomento", tra i quali quello attestante la propria iscrizione, "negli elenchi di cui all'art. 8, comma 1 della Legge 68/99 come vittime del dovere/terrorismo" (c.d. categorie protette).

Inoltre, con nota PEC del 2/06/2022, quale idonea ammessa con riserva alla valutazione dei titoli, ha chiesto al Formez di valutare la come titolo "ulteriore" di studio meritevole di 1,5 punti aggiuntivi, la propria laurea magistrale, nonostante fosse stata dichiarata nella domanda di partecipazione quale requisito d'accesso alla procedura selettiva.

Con il verbale n. 6, la Commissione ha preso atto del parere del Formez che per il quesito n. 14 riteneva corretta la risposta a) e non quella c), nonché delle istanze (tra cui quella della ricorrente) che chiedevano la valutazione "del titolo universitario di laurea specialistica/magistrale (utilizzato come titolo di accesso in sede di iscrizione) come titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale, richiedendo l'attribuzione del punteggio di 1,5 punti".

Quindi la Commissione ha specificato che la "Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al **concorso**" sarebbe stata esclusa – in base all'art. 7, comma 4, lettera a) del Bando – dall'attribuzione del punteggio spettante ai titoli diversi da quello di accesso alla procedura selettiva.

Essa poi ha proceduto, prima, alla valutazione dei titoli di studio e degli altri titoli, come l'abilitazione professionale, presentati dai candidati e, poi, dei titoli di preferenza, precedenza o riserva, come quelli trasmessi con PEC del 19/05/2022 dalla ricorrente al Formez.

Con il verbale n. 5 del 14 giugno 2022 la regione ha dato atto dei chiarimenti forniti da Formez PA alla Regione Puglia in merito al quesito n. 14 così

formulato: “Gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea per il periodo 2021-2027 e messe a disposizione degli Stati membri sono indicati: A. nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei; B. nel Quadro Strategico Pluriennale (QSP) e nel regolamento sulle risorse proprie; C. nel Quadro Economico Pluriennale (QEP) e nel regolamento istitutivo del Next Generation EU (NGEU)”.

Nel verbale si afferma, inoltre, che “nella correzione degli elaborati è stata considerata corretta l’opzione C, mentre il Formez, in data 09/06/2022 comunica a mezzo mail che la risposta corretta è la A “nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei”.

Sulla base del predetto parere la Commissione, quindi, ha assegnato all’interessata 22,25 punti complessivi, dei quali 21,25 per la prova scritta e 1 (uno) per l’abilitazione professionale “all’esercizio della professione di Farmacista rilasciata dall’Ordine dei Farmacisti di BARI-BAT nel gennaio 2019”, ponendola al 65 posto della graduatoria, divenuto poi 66 a seguito della valutazione di altro candidato ammesso ad una prova suppletiva.

Se il punteggio di 22,25 riconosciuto inizialmente per la prova scritta dalla Commissione – (prima della diminuzione di un punto -a 21,25- dopo la revisione operata dal Formez in relazione al quesito numero 14) fosse stato confermato la ricorrente si sarebbe classificata nei primi 48 posti; qualora poi il Formez avesse attribuito l’ulteriore punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per la laurea magistrale, si sarebbe posizionata al 22° posto con 24,75 punti. -

Per effetto del parere del Formez sul punteggio da attribuire alle risposte al quesito 14 l’istante, che aveva indicato la risposta “C”, in luogo di quella ritenuta poi corretta (“A”), quindi, ha subito la penalizzazione di un punto, ottenendo il punteggio finale di 21,25 (a cui si aggiunge un punto per il possesso della abilitazione professionale).

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

1) violazione ed errata applicazione di legge (art. 5, rubricato “prova scritta” del bando di **concorso**). eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per disparità di trattamento e sviamento. Violazione della par condicio tra i candidati. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

La collocazione in graduatoria della ricorrente alla sessantaseiesima posizione discenderebbe dalla valutazione del Formez che, non considerando la fuorviante e poco chiara formulazione del quesito numero 14, ha omesso di attribuire punteggio pieno (+ 0,75 pt) ad entrambe le opzioni di risposta scelte dai candidati alle lettere “A” e “C”.

Il quesito numero 14, in materia di “Amministrazione finanziamenti europei” riportava la seguente domanda: “Gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea per il periodo 2021-2027 e messe a disposizione degli Stati membri sono indicati:”

Le possibili risposte erano le seguenti: A. nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei; B. nel Quadro Strategico Pluriennale (QSP) e nel regolamento sulle risorse proprie; C. nel Quadro Economico Pluriennale (QEP) e nel regolamento istitutivo del Next Generation EU (NGEU).

Il quesito avrebbe contemplato quindi due risposte corrette, ad ogni modo, la ricorrente sceglieva l’opzione C.

Invero, in riferimento all’oggetto del quesito inerente il Regolamento Istitutivo del Next Generation EU, si osserva che secondo il Parlamento Europeo “I quadri finanziari pluriennali (QFP) istituiti sinora sono sei, incluso quello del periodo 2021-2027. Il trattato di Lisbona ha trasformato il QFP da accordo interistituzionale in regolamento. Istituito per un periodo minimo di cinque anni, il QFP è inteso a garantire l'ordinato andamento delle spese dell'UE entro i limiti delle sue risorse proprie e stabilisce disposizioni cui deve conformarsi il bilancio annuale dell'Unione, garantendo in tal modo la disciplina finanziaria. In concreto, il regolamento sul QFP fissa massimali

per ampie categorie di spesa, denominate rubriche. Il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato proposte legislative relative ad un nuovo QFP per il periodo 2021-2027. A seguito dell'epidemia di COVID-19, il 27 maggio 2020 la Commissione ha presentato un piano per la ripresa (NextGenerationEU) in cui figuravano proposte rivedute per il QFP e le risorse proprie, nonché l'istituzione di uno strumento per la ripresa del valore di 750 miliardi di EUR. Il pacchetto è stato adottato il 16 dicembre 2020.”

Sebbene normalmente gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea sono indicati nel QFP, in relazione alla programmazione 2021-2027 tali voci sarebbero indicate anche nel Next Generation EU, strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa, che costituisce un pacchetto di misure destinato a rilanciare la ripresa economica in seguito alla pandemia COVID.

L'errata o ambigua formulazione del predetto quesito avrebbe privato la ricorrente della possibilità di conseguire un ulteriore punteggio, atteso che, qualora l'amministrazione non fosse incorsa nell'errata formulazione dei quesiti, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio di 22,25;

2) violazione ed errata applicazione di legge (art. 7, rubricato “valutazione dei titoli” del bando di **concorso**). eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per disparità di trattamento e sviamento. violazione della par condicio tra i candidati.

violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.-.

La ricorrente avrebbe potuto ottenere anche 1,5 punti per la propria “Laurea Magistrale – LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale”, come richiesta dal Bando all'art. 2, comma 1, lettera i).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio ai titoli posseduti dai candidati, la differenza tra laurea magistrale e triennale (diploma di laurea) imporrebbe all'Amministrazione di valutare la prima come titolo di studio “superiore” alla seconda.

La ricorrente meriterebbe il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il titolo di laurea conseguito;

3) violazione ed errata applicazione di legge (art. 1, rubricato “oggetto”, e art. 8, rubricato “formazione ed approvazione delle graduatorie”, del bando n. 16 di **concorso**). violazione di legge (art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990). eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per disparità di trattamento e sviamento. violazione della par condicio tra i candidati. violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 cost.-.

In subordine si chiede di valutare l'appartenenza alle c.d. “categorie protette” di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e, quindi, la possibilità di essere inserita nella quota dei posti ad esse riservate per l'eventuale assunzione, come previsto dal Bando, attesa la sua iscrizione “con anzianità dal 30/12/2019 negli elenchi di cui all'art. 8, comma 1 della Legge 68/99 come vittime del dovere/terrorismo” con la qualifica di “farmacista”.

Ciò sebbene la ricorrente non abbia dichiarato tale titolo nella domanda di partecipazione, per cui invoca l'applicazione del soccorso istruttorio.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone la inammissibilità per carenza di interesse in quanto la ricorrente, che è stata inserita al 66° posto della graduatoria, anche in caso di accoglimento dei motivi, verrebbe ad occupare la posizione n. 42; mentre il **concorso** prevede l'assunzione di solo n.12 vincitori.

Eccepisce, inoltre, che il ricorso sarebbe inammissibile anche per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, quindi, per difetto di integrità del contraddittorio. In ogni caso, secondo la resistente, l'impugnazione sarebbe infondata nel merito.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, la graduatoria del **concorso** in esame nella parte in cui la colloca in posizione non utile ai fini della nomina per il posto al quale aspirava.

Con ordinanza collegiale n. 1039 del 12.7.2023 è stata disposta la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, l'incombente è stato assolto dalla ricorrente come risulta dal deposito effettuato in data 1.9.2023.

All'udienza del 7 febbraio 2024, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sono, in primo luogo, infondate le eccezioni in rito della Regione.

Per quanto concerne la prima eccezione di inammissibilità per difetto di interesse posto che per effetto dell'accoglimento delle proprie doglianze, l'istante raggiungerebbe la posizione n. 42, comunque non utile posto che il **concorso** prevede solo l'assunzione di n.12 vincitori, si osserva che anche un semplice miglioramento della posizione in graduatoria radica l'interesse alla proposizione del ricorso in relazione al possibile scorrimento della stessa ai fini della assunzione, circostanza che nonostante l'attuale posizione e quella raggiungibile per effetto dell'accoglimento delle censure non può essere esclusa con certezza.

In ordine alla necessità di integrare il contraddittorio come rilevato in fatto, l'istante vi ha provveduto come risulta dagli atti depositati in giudizio il 1.9.2023, per cui i controinteressati, peraltro evocati nominativamente, avrebbe potuto partecipare al giudizio a difesa delle proprie ragioni.

2. Venendo all'esame del merito, il primo motivo si incentra sulla valutazione da parte della Commissione della risposta al quesito n. 14.

Il quesito era formulato come segue:

“Gli importi delle risorse destinate alla programmazione europea per il periodo 2021-2027 e messe a disposizione degli Stati membri sono indicati:

A- nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei;

B- nel Quadro Strategico Pluriennale (QSP) e nel regolamento sulle risorse proprie;

C- nel Quadro Economico Pluriennale (QEP) e nel regolamento istitutivo del Next Generation EU (NGEU)”.

La risposta ritenuta corretta dalla Regione è quella contrassegnata dalla lettera A (“nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei”), mentre la ricorrente ha indicato la risposta C (“nel Quadro Economico Pluriennale (QEP) e nel regolamento istitutivo del Next Generation EU (NGEU)”), incorrendo nella penalità di -0,25 punti.

2.1. Come esposto in fatto la Commissione esaminatrice ha considerato corretta la risposta C. Tuttavia, nei giorni successivi allo svolgimento della prova, a fronte di diverse istanze in autotutela presentate dai candidati, concernenti il quesito in esame la commissione ha chiesto un parere al FORMEZ sulla correttezza del quesito e delle relative risposte.

Il FORMEZ, dopo aver interpellato il fornitore dei test, ha ritenuto che la risposta corretta fosse quella contrassegnata dalla lett. A: “nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e nei regolamenti dei vari fondi europei”, precisando che la terza opzione non poteva considerarsi corretta in quanto il “QEP” non esiste.

2.2. In seguito il FORMEZ ha ricalcolato i punteggi, considerando come risposta corretta al quesito n. 14 la prima opzione (lett. A) e ha pubblicato l'esito della ricorrenza della prova, comunicandolo ai candidati che non erano risultati più idonei.

3. Ciò premesso le censure della ricorrente secondo cui il quesito n. 14 avrebbe contemplato due risposte corrette individuate dalla lett. A e dalla lett. C, non convincono.

Dall'esame del quesito e delle risposte nonché dal parere reso dal Formez deve ritenersi che l'unica risposta corretta fosse effettivamente quella contrassegnata dalla lett. A.

Né è possibile ritenere che il quesito n. 14 fosse formulato in modo errato o comunque ambiguo, in quanto le risposte individuate dalle lett. B e C fanno

riferimento a situazioni diverse o, comunque, non prettamente in linea con il quesito.

Il quesito in altri termini risulta formulato in termini tali da consentire la risposta corretta, mentre le altre alternative (risposte B e C) avevano lo scopo creare un plausibile livello di difficoltà, che non avrebbe tratto in inganno il candidato dotato di idonea preparazione, posto che il tenore delle risposte non corrette in effetti, come si desume dal parere del Formez, si riferiscono a fattispecie inconferenti rispetto alla domanda.

3.1. La domanda, inoltre, si riferisce ad argomenti che rientrano ragionevolmente nel bagaglio di conoscenze necessario per conseguire la idoneità per la posizione messa a **concorso** (12 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, Area professionale competitività).

3.2. Non sussistono, quindi, i presupposti per applicare i precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente.

Nei concorsi come quello in esame in cui la prova scritta è articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, ogni quesito deve contemplare una sola risposta incontrovertibilmente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, come del singolo candidato interessato.

In definitiva il quiz a risposta multipla deve condurre ad una risposta univoca, che contempri, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta.

Nel caso di specie, la risposta corretta era una sola posto che le altre facevano riferimento a situazioni diverse: atteso che il Quadro Strategico Pluriennale che il Quadro Economico Pluriennale non risultano esistenti.

Il motivo quindi deve essere disatteso, per cui quanto disposto dalla Commissione e dal Formez deve considerarsi legittimo.

4. Merita adesione invece il secondo motivo che riguarda la mancata valutazione, quale titolo aggiuntivo, del possesso della “Laurea Magistrale –

LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale”, e quindi della omessa attribuzione di 1,5 punti previsto dall’art. 7, comma 4, del bando.

Occorre premettere che il bando di **concorso** all’art. 2 “Requisiti di ammissione al **concorso**”, ha richiesto, tra le condizioni che dovevano essere presenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in servizio, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n.

270/2004:

- L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- L-26 - Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari;
- L-29 - Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;
- L-33 - Scienze Economiche;
- L-38 - Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali;
- L/SNT03 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche;
- L/SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- LM-09 - Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
- LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale;
- LM-42 - Medicina Veterinaria;
- LM-56 - Scienze dell'Economia;
- LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari;
- LM-77 - Scienze economico - aziendali;
- LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali;
- LM/SNT3 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche;
- LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di

possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

Quindi il bando prevede, alternativamente, ai fini dell'accesso alla procedura in esame il possesso della laurea triennale (o di primo livello), della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, in applicazione della circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000, la quale ha stabilito che “Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”.

4. Ciò premesso deve convenirsi con la ricorrente che contesta l'art. 7 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, citata anche dall'interessata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7.12.2021, n. 126139) il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale (articolata su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al **concorso**, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto, ove tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un'illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro, e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.

4.1. Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea breve triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall'Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del bando, che tenga conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale non possono che essere considerati tra i titoli "aggiuntivi o ulteriori" rispetto a quello minimo necessario per partecipare al **concorso**, con la conseguenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5.

4.2. La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dalle distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

4.3. Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi illegittima l'interpretazione dell'art. 7 del bando svolta dalla commissione di **concorso**, che ha condotta all'omessa considerazione del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dalla ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.

5. In senso contrario non vale la giurisprudenza depositata da ultimo dalla difesa dell'Amministrazione, che ha respinto i ricorsi dei candidati sulla base del principio di autoresponsabilità dichiarativa escludendo il punteggio aggiuntivo.

Nella vicenda all'esame di questo collegio, infatti, dall'esame delle modalità di partecipazione al **concorso** si evince comunque che l'istante non avrebbe potuto far valere il titolo aggiuntivo: la *lex specialis*, infatti, consentiva di far valere ai fini della partecipazione sia la laurea triennale che quella magistrale, ma non consentiva di far valere altresì la laurea magistrale quale titolo ulteriore rispetto a quello minimo necessario per partecipare.

Tale illegittimo impedimento pertanto non consente di far valere il principio di autoresponsabilità dichiarato.

5.1. Peraltro le decisioni richiamate dalla regione (T.A.R. Lazio, n. 11816 del 2022 e n. 4188 del 2023) confermano la correttezza dell'orientamento interpretativo esposto in precedenza (ai punti 4.1, 4.2 e 4.3), in quanto dalle stesse si evince che i candidati avrebbero potuto "indicare la laurea magistrale ottenuta con il più elevato voto quale titolo di accesso; ed in tal caso, in effetti, avrebbe avuto diritto al raddoppio particolarmente favorevole del punteggio relativo ai titoli"; in altri termini secondo le predette decisioni la laurea magistrale avrebbe potuto considerata tra i titoli aggiuntivi essendo oggettivamente diversa da quella triennale, ma la candidata non l'aveva correttamente indicata nella domanda di partecipazione (in cui aveva fatto riferimento alla laurea triennale). Tutto ciò nell'ambito di una procedura concorsuale (quella all'esame del TAR Lazio), la cui disciplina -diversa rispetto a quella all'attenzione di questo collegio- consentiva di far valere il titolo di laurea superiore, per cui, in base al principio di autoresponsabilità, il Tribunale capitolino ha ritenuto di respingere il ricorso.

6. Con l'ultimo motivo si deduce la mancata considerazione come titolo di preferenza della iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 68/1999 come vittime del dovere/terrorismo. La tesi non convince.

Dall'art. 1, comma 4, del bando si evince che la quota di riserva di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultava coperta, per cui non era prevista alcuna riserva di posti in favore delle predette categorie, compresa quella relativa alle categorie di cui all'art. 11 della L.R. 14/2019. L'art. 1,

comma 5, del bando di **concorso** prevedeva invece la riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 678 e dell'art. 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii.-.

In ogni caso, come eccepito dalla difesa della regione, la candidata non avrebbe indicato il possesso del titolo preferenziale di cui alla L. 68/1999 nei termini previsti dal bando per presentare la domanda di ammissione al **concorso** in rilievo (indicazione che non risultava impedita dalle modalità di partecipazione previste).

Non ricorrono quindi i presupposti del soccorso istruttorio *ex art.* 6, l. n. 241/1990, perché la omissione non è riconducibile ad un mero errore materiale; pertanto, ove la regione avesse consentito di integrare la domanda, avrebbe violato il principio della *par condicio* con gli altri concorrenti.

6.1. Quanto al riferimento alla dedotta sopravvenuta presenza di posti destinabili alle c.d. “categorie protette”, che avrebbe indotto la commissione esaminatrice a riconoscere in capo a tre candidati l’assegnazione del posto all’uopo dedicato, si osserva che tale circostanza non appare comprovata dalla presenza del periodo “*Riserva art. 1 bando”, posto che tale riserva potrebbe riguardare quella di cui all’art. 1, comma 5, del bando per i volontari delle Forze Armate ai sensi dell'art. 678 e dell'art. 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, categoria alla quale l’istante non ha dimostrato di appartenere.

7. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'art. 7 del bando di **concorso**, nei termini sopra indicati, della graduatoria finale formatasi sulla base dell’illegittima valutazione dei titoli aggiuntivi svolta alla luce della medesima norma del bando di **concorso**, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei candidati, nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente il punteggio di 22.25.

Da quanto sopra, consegue il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo, costituito nel caso di specie dalla laurea magistrale LM 13 – in Farmacia e Farmacia industriale.

Rimane ferma ogni decisione conseguente alla presente decisione, che la regione Puglia riterrà di adottare, alla luce dei superiori principi affermati in termini di valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dalla ricorrente.

Le spese del giudizio possono essere compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti in relazione ai diversi profili di censura dedotti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie *in parte qua* e, per l'effetto, annulla l'art. 7 del bando di **concorso** nei sensi di cui in motivazione, l'atto dirigenziale n. 1042 del 25/10/2022 di approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori, l'allegato n. 1 al verbale n. 17 del 24/10/2022 recante graduatoria di merito concorsuale e i verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei concorrenti, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 22.25.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

